FOGLIO INFORMATIVO

"OPERAZIONI DI FACTORING"

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

CLESSIDRA FACTORING S.P.A.
Società con unico socio appartenente al Gruppo Finanziario Clessidra
Soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A.

Sede legale: Piazza San Babila 1/3 – 20122 Milano (MI)
Sede operativa: Via San Marco, 9/M – 35129 Padova (PD)
Codice Fiscale e Partita IVA: 04469300265
Numero di telefono: 049 6365800 - **Numero di fax:** 049 6365806
Sito internet: www.clessidrafactoring.it
Posta elettronica: info@clessidrafactoring.it - clessidrafactoring@pec.it

Capitale Sociale: 23.650.000,00 € i.v.
N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 04469300265 - N° R.E.A.: MI2625967
Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 144
Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di factoring italiane

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con dati e qualifica del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Nome del soggetto: _____

Qualifica: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring (Clessidra Factoring S.p.A., Società di Factoring, Factor, Cessionario) acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), vantati dal Cedente (Cliente, Fornitore) nei confronti di un insieme predefinito di debitori (Debitori Ceduti) con la possibilità, ma non l'obbligo da parte del Factor, di erogare al Cedente l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti.

Il contratto può prevedere la facoltà in capo al Factor, previa apposita richiesta del Cliente: a) di assumere il rischio del mancato pagamento del credito ceduto dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto); b) accreditare, salvo buon fine, l'importo pari al valore nominale in linea capitale del credito ceduto (normalmente alla data di scadenza originaria del credito) e concedere ai debitori dilazioni di pagamento a titolo oneroso (maturity).

Salvo diverso accordo, le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti.

FACTORING PRO SOLVENDO

Caratteristiche tipiche dell'operazione e dei relativi servizi

Operazione di factoring senza assunzione, da parte della Società di Factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei suoi crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cliente (Cedente)

Il Cliente garantisce la solvenza dei Debitori Ceduti e, pertanto, nel caso di mancato pagamento per qualsiasi motivo di un credito alla scadenza, il Factor ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione delle somme eventualmente erogategli a titolo di anticipazione sul corrispettivo dei crediti ceduti, oltre al pagamento di interessi maturati, commissioni e spese. Il Cliente garantisce, altresì, che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e presta le ulteriori garanzie contrattualmente previste.

Il Factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. A titolo esemplificativo il debito del Cedente per eventuali somme erogate a titolo di anticipazione di corrispettivo dei crediti ceduti potrà essere compensato con il credito derivante dal pagamento del corrispettivo relativo ad altri crediti.

Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile, lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale di Clessidra Factoring S.p.A. – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993, fatti salvi i diritti del Cliente previsti da tale norma.

In caso di anticipazione in divisa diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, resta a carico del Cliente il c.d. "rischio cambio", cioè i rischi di oscillazione del cambio valutario.

FACTORING PRO SOLUTO

Caratteristiche tipiche dell'operazione e dei relativi servizi

In questo tipo di operazioni l'acquisto e la gestione dei crediti commerciali vantati verso determinati debitori previamente identificati, avvengono con assunzione del rischio, da parte della Società di Factoring, del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori nei termini contrattualmente previsti, nei limiti ed alle

condizioni di cui al plafond definito per ciascun debitore.

Nelle operazioni pro soluto a titolo definitivo (ATD) il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Rischi a carico del Cliente

Limitatamente ai crediti non rientranti nella garanzia di Clessidra Factoring S.p.A., resta a carico del Cliente il rischio di mancato pagamento da parte dei Debitori Ceduti, anche nei casi di dichiarazione di inefficacia o revoca dei pagamenti o atti estintivi del debito effettuati dal debitore ceduto e/o da terzi. Il Cliente garantisce, altresì, che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) oltre alle garanzie prestate dallo stesso contrattualmente. Nel caso in cui venga meno una o più delle garanzie prestate dal Cliente e/o in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cliente, la garanzia di solvenza dei debitori prestata da Clessidra Factoring S.p.A. diviene inefficace "ex tunc" (e cioè, è come se i Plafond sui debitori non fossero mai stati concessi), con conseguente riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo al Cedente e, conseguentemente, la Società di Factoring ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione delle somme eventualmente erogate quale anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre il pagamento di interessi maturati, commissioni e spese.

Clessidra Factoring S.p.A. potrà procedere alla compensazione dei propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti dello stesso, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale di Clessidra Factoring S.p.A. – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993, fatti salvi i diritti del Cliente previsti da tale norma.

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del Cliente il c.d. "rischio cambio", cioè i rischi di oscillazione del cambio valutario.

FACTORING MATURITY

Caratteristiche tipiche dell'operazione e dei relativi servizi

In questo tipo di operazioni la Società di Factoring acquista e gestisce i crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di Debitori Ceduti provvedendo, alla data convenuta tra Clessidra Factoring S.p.A. e il Cedente (normalmente alla data di scadenza originaria del credito ceduto) all'accredito del credito ceduto salvo buon fine, nei limiti del plafond di credito concesso sul debitore ceduto.

La Società di Factoring, previa autorizzazione del Cedente, sui crediti ceduti, può concedere ai debitori, dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi.

Il factoring maturity può essere pro soluto e pro solvendo.

Rischi a carico del Cliente

Il Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto di factoring.

In caso di pro solvendo, se i Debitori Ceduti non pagano i crediti, il Cedente deve restituire alla Società di Factoring le eventuali somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993, fatti salvi i diritti del Cliente previsti da tale norma.

FONDO DI GARANZIA

Il Factor opera con il Fondo di Garanzia per le piccole – medie imprese, istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., quale mandataria di Garanzia Etica aggiudicatario della gestione.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare dalle Disposizioni Operative. Le Disposizioni Operative ed altre informazioni relative al Fondo di Garanzia possono essere reperite al seguente sito istituzionale: www.fondidigaranzia.it.

La PMI è obbligata a rispettare le Disposizioni Operative ed in generale la normativa applicabile. Lo scopo del Fondo di Garanzia è quello di rilasciare una garanzia in favore di banche ed altri soggetti, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI.

L'accesso al Fondo di Garanzia può essere effettuato tramite il rilascio di una garanzia diretta (la "Garanzia Diretta"), come descritta nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. L'accesso al Fondo di Garanzia nel caso di Garanzia Diretta può comportare l'obbligo di pagare una commissione di garanzia, sotto forma di commissione una tantum. In tal caso, la commissione è a carico del Cliente, secondo quanto previsto nelle Condizioni Economiche di seguito indicate. Le regole di calcolo di applicazione della Commissione di Garanzia sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Oltre alla Commissione di Garanzia, l'eventuale richiesta del Cliente di aumento dell'importo garantito, positivamente deliberata dal Factor e dal Fondo, potrà comportare l'obbligo di pagare una commissione integrativa di garanzia che sarà determinata da Fondo di Garanzia sulla base delle Disposizioni Operative e della normativa applicabile.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

ISTRUTTORIA FACTORING		
Istruttoria pratica Cedente (una tantum)	Da pagare a fronte di processo di istruttoria svolto dal Factor su richiesta del cliente, indipendentemente dall'esito positivo della delibera.	€ 20.000,00
Revisione pratica Cedente	Da pagare a fronte di qualsiasi variazione/rinnovo intervenuta/o successivamente all'avvio del rapporto sul fido cedente.	€ 20.000,00
Spese per Bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dal Factor sul contratto, anche virtualmente.	Al costo tempo per tempo vigente

Istruttoria/Revisione pratica Debitore	Da pagare a fronte di processo di valutazione svolto dal Factor su richiesta del cliente ed a fronte di qualsiasi variazione/rinnovo intervenuta/o successivamente.	€ 1.000,00
Spese informazioni commerciali	Da addebitarsi per ogni richiesta di informazioni commerciali su potenziali debitori o altri soggetti.	€ 500,00

TASSO DI INTERESSE		
Tasso di interesse nominale posticipato	Tasso Fisso	Tasso Nominale Annuo (TAN) fisso in misura massima pari al 10,625% annuo con liquidazione periodica posticipata.
	Tasso Variabile	Tasso variabile pari al Parametro di indicizzazione maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso (10,625%) sopra riportato. Al valore del Parametro di indicizzazione viene attribuita una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.
Parametro indicizzazione	Euribor 3 mesi media mese precedente[1] – divisore 360	
Periodicità liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/03; 30/06; 30/09; 31/12).	
Tasso interesse di mora	Tasso di riferimento BCE in vigore + 8,00% e comunque nei limiti di legge.	

GESTIONE FACTORING		
Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Flat	Commissione di gestione del credito ceduto da calcolarsi sul valore nominale lordo dei crediti sorti e ceduti, al lordo delle note credito.	6,00%
Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Mensile (mese o frazione di mese)	Commissione di gestione del credito ceduto da calcolarsi mensilmente sul valore nominale dei crediti sorti, a partire dal mese di emissione fino al mese di scadenza della fattura.	1,50%
Commissioni di Plus Factoring Pro/Solvendo Mensile (mese o frazione di mese)	Commissione di gestione del credito ceduto applicata in caso di inadempimento del debitore alla scadenza originaria del credito. Da addebitarsi sul valore nominale residuo del credito scaduto con cadenza mensile, per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla scadenza originaria del credito.	5,00%
Commissioni su Crediti Futuri Flat	Commissione di gestione dei crediti derivanti da ordini e/o contratti di fornitura stipulati dal Cedente con uno o più debitori; da calcolarsi sul valore nominale (al netto dell'IVA) dei predetti ordini e/o contratti e/o degli stati di avanzamento lavori (SAL) e/o del previsionale di fatturazione fornito dal Cedente relativamente ai debitori oggetto di cessione nell'ambito del Contratto di Factoring. Da addebitarsi contestualmente all'anticipo del corrispettivo di crediti futuri.	6,00%
Spese di tenuta conto	Da addebitarsi con la stessa periodicità dell'addebito degli interessi per ogni conto o sottoconto aperto dal Factor per la gestione del rapporto.	€ 250,00
Spese "handling", per Presentazione	Da addebitarsi ad ogni carico di cessioni presentata al Factor.	€ 100,00
Spese "handling", per Distinta	Da addebitarsi ad ogni carico di cessioni per ogni Debitore presentato per ogni Distinta.	€ 100,00
Spese "handling", per Fattura	Da addebitarsi per ogni singola scadenza indicata in fattura e nota credito ceduta al Factor.	€ 25,00
Spese Notificazione Comunicazioni	Spese da addebitarsi per ogni comunicazione scritta, anche via PEC, inviata relativamente alla notifica della CIM.	€ 50,00
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Da addebitarsi ad ogni evento che richieda il ricorso all'Ufficiale Giudiziario.	Recupero spese sostenute
Commissione Limite Debitore	Da calcolarsi alla fine di ogni trimestre solare (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) sull'importo del Limite Debitore vigente.	1,00%

[1] Pubblicato su Il sole 24 ORE (o altro quotidiano specializzato). Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione.

GARANZIA PRO SOLUTO		
Commissioni di Factoring Pro/Soluto Flat	Commissione di gestione del credito ceduto da calcolarsi sul valore nominale lordo dei crediti sorti e ceduti, al lordo delle note credito.	6,00%
Commissioni di Factoring Pro/Soluto Mensile (mese o frazione di mese)	Commissione di gestione del credito ceduto da calcolarsi mensilmente sul valore nominale dei crediti sorti, a partire dal mese di emissione fino al mese di scadenza della fattura.	1,50%
Commissioni di Plus Factoring Pro/Soluto Mensile (mese o frazione di mese)	Commissione di gestione del credito ceduto applicata in caso di inadempimento del debitore alla scadenza originaria del credito. Da addebitarsi sul valore nominale residuo del credito scaduto con cadenza mensile, per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla scadenza originaria del credito.	5,00%
Commissione Plafond Debitore	Da calcolarsi alla fine di ogni trimestre solare (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) sull'importo del Plafond Debitore vigente.	1,00%

GARANZIA PRO SOLUTO ATD		
Commissione di acquisto Pro/Soluto Flat	Commissione pro soluto ATD da calcolarsi sul valore nominale lordo dei crediti sorti e ceduti, al lordo delle note credito. (La commissione si cumula con la commissione di gestione del credito)	6,00%
Commissione di acquisto Pro/Soluto Mensile (mese o frazione di mese)	Commissione pro soluto ATD da calcolarsi mensilmente sul valore nominale dei crediti sorti, a partire dal mese di emissione fino al mese di scadenza della fattura. (La commissione si cumula con la commissione di gestione del credito)	1,50%
Tasso di interesse nominale anticipato su crediti acquistati a titolo definitivo (ATD)	Tasso Nominale Annuo (TAN) fisso in misura massima pari al 10,625% annuo con liquidazione ed addebito alla data di pagamento del corrispettivo.	Tasso Fisso
	Tasso variabile pari al Parametro di indicizzazione maggiorato dello spread concordato, con liquidazione ed addebito alla data di pagamento del corrispettivo. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso (10,625%) sopra riportato. Al valore del Parametro di indicizzazione viene attribuita una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.	Tasso Variabile
Parametro indicizzazione	Euribor 3 mesi media mese precedente[2] – divisore 360	
Stress Time	Massimo 90 giorni	

VALUTE	
Per anticipazioni del corrispettivo di cessioni a mezzo bonifico	gg. 15 (lavorativi)
Per incassi pervenuti a mezzo bonifico	gg. 15 (lavorativi)
Per incassi pervenuti a mezzo assegno bancario su / fuori piazza	gg. 15 (lavorativi)
Per incassi pervenuti a mezzo assegno circolare	gg. 10 (lavorativi)
Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici su piazza	gg. 15 (lavorativi)
Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici fuori piazza	gg. 20 (lavorativi)

[2] Pubblicato su Il sole 24 ORE (o altro quotidiano specializzato). Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione.

SPESE DI INCASSO		
Spese "handling" per Effetto	Da addebitarsi per ogni scadenza di ogni effetto elettronico presentato e/o altro mezzo di incasso presentato.	€ 25,00
Spese Richiamo	Da addebitarsi per ogni richiamo di ogni effetto e/o altro mezzo di Incasso.	€ 100,00
Spese per Insoluti	Da addebitarsi per ogni effetto insoluto.	€ 100,00

GESTIONE RAPPORTO		
Canone Home Factoring	Da addebitarsi annualmente, o frazione d'anno, per l'utilizzo, qualora richiesto dal cedente, del servizio di Home Factoring.	€ 1.000,00
Spese per riproduzione e duplicati documenti contabili	Da addebitarsi a seguito della richiesta di riproduzione o duplicati di documenti contabili per ogni documento.	€ 250,00
Spese per certificazione a Società di revisione od a terzi	Da addebitarsi a seguito della richiesta attestazione di documenti contabili a Società di Revisione del Cedente o dei suoi Debitori ceduti, per ogni richiesta.	€ 250,00
Spese gestione legale	Da addebitarsi per ogni evento che richieda l'intervento di uno Studio Legale a cui il Factor ricorra, anche in via stragiudiziale e giudiziale, per la tutela dei crediti acquistati oppure per far valere i propri diritti sia nei confronti del Cedente, o suoi coobbligati, che dei suoi Debitori ceduti, o coobbligati; da addebitarsi inoltre per ogni evento che richieda l'intervento di una società di recupero esterna.	Recupero spese sostenute
Recupero forfettario costi inerenti Anagrafica Tributaria e verifica Riciclaggio (annuale)	Da addebitarsi forfettariamente una volta all'anno, o frazione di anno, per i costi sostenuti dal Factor relativamente alle adempienze normative in materia di Antiriciclaggio.	€ 250,00
Spese per invio comunicazioni periodiche alla Clientela	Spese per invio con strumenti diversi da quelli telematici.	Recupero spese sostenute
	Spese per invio telematico comunicazioni periodiche alla Clientela.	Nessun costo
Spese per Proroghe	Da addebitarsi per ogni proroga di scadenza indicata originariamente in fattura.	€ 250,00
Spese per comunicazioni relative al RAC/Plafond	Spese da addebitarsi per ogni comunicazione scritta, via fax, mail o PEC, inviata relativamente alla comunicazione del RAC/Plafond.	€ 50,00
Commissione del Fondo di Garanzia	Commissione "una tantum" per l'accesso al Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale da applicarsi sull'importo massimo garantito dal Fondo.	Recupero spese sostenute
Commissione integrativa Fondo di Garanzia	Commissione integrativa in caso di richiesta del Cliente di aumento dell'importo garantito.	Recupero spese sostenute

ALTRE CONDIZIONI CONNESSE ALL'EVENTUALE PAGAMENTO ANTICIPATO		
Spese per Bonifico	Da addebitarsi per ogni singolo bonifico ordinario.	€ 50,00
Spese per Bonifico urgente	Da addebitarsi per ogni bonifico con accredito nella stessa giornata di disposizione del bonifico stesso.	€ 100,00
Spese per Bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dal Factor, anche virtualmente, per ogni contabile emessa.	Al costo tempo per tempo vigente

In aggiunta alle condizioni economiche sopra riportate, il Cedente/Fornitore dovrà inoltre rimborsare alla Società di Factoring gli oneri sostenuti per spese bancarie, legali, postali, di esazione tramite terzi, l'imposta di registro ed onorari notarili su cessioni di credito stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi delle tariffe di legge vigenti, su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico della Società di Factoring e sul sito internet www.clessidrafactoring.it. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art.2 della Legge.108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO, RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Si può recedere dal contratto di factoring in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), la Società di Factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, commissioni, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cedente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. Qualora il Cedente si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, avrà diritto alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cedente ha l'obbligo di rimborsare la propria esposizione entro 30 giorni, salvo sia diversamente previsto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può inviare un reclamo direttamente all'Ufficio Reclami di Clessidra Factoring S.p.A., mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Reclami Via San Marco, 9/M - 35129 Padova o per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: reclami@clessidrafactoring.it – clessidrafactoring@pec.it. Clessidra Factoring S.p.A. è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il Cliente rimasto insoddisfatto della risposta di Clessidra Factoring S.p.A. o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte di Clessidra Factoring S.p.A. può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB – sede competente "Segreteria tecnica del Collegio di Milano" - Via Cordusio, 5 - 20123 Milano. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito internet dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito aziendale www.clessidrafactoring.it alla sezione «Trasparenza / Guide Pratiche», oppure è possibile richiedere informazioni agli uffici di Clessidra Factoring.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal Cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del Cliente, da un'associazione di categoria alla quale il Cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Esso è predisposto e trasmesso secondo le modalità indicate sul sito internet dell'ABF. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

In alternativa alla proposizione del ricorso all'ABF, il Cliente insoddisfatto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di Conciliazione Bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Società di Factoring possono tuttavia rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel predetto registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della controversia, in ogni caso, l'Autorità Giudiziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Anno	Periodo di 12 mesi intercorrenti dalla data di firma del contratto.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; in base alla legge 21.02.1991, n.52 o in base agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile.
CIM	Cessione dei crediti in massa ai sensi della Legge 52/1991, con cui il Cedente si obbliga a cedere al Factor tutti i crediti che sorgeranno dal rapporto con i debitori per un periodo prefissato, solitamente ventiquattro mesi.
Conto o sottoconto	Qualsiasi conto o sottoconto che a discrezione del Factor sarà necessario aprire per la gestione del rapporto a seconda del prodotto (prosoluto/prosolvendo), oppure eventuali percentuali diverse di gestione o anticipazioni, modalità operative diverse di notifica ed accettazione da parte dei debitori ceduti, contabilizzazione degli insoluti, ecc.
Corrispettivo della Cessione di credito	Importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore, per note credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
Credito	I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi o altro titolo diverso.
Criteri di approvabilità	Sono i criteri specificati nella Richiesta Approvazione Credito (RAC) che definiscono quando un credito in prosoluto è approvato, approvabile o non approvabile relativamente a Modalità e Termini di Pagamento, Decorrenza, Durata, Giorni consentiti al Cedente per la cessione tra la data documento e la data cessione (gg ammessi data Doc/Cess), giorni consentiti tra la data documento e la data scadenza, ossia i giorni di dilazione massima di dilazione pagamento (gg differimento pag.), giorni addizionali consentiti oltre ai giorni di differimento tra la data documento e la data scadenza, ossia ulteriore dilazione ammessa rispetto a quanto convenuto con il Factor per i giorni differimento pagamento (gg. Tolleranza).
Debitore	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (Cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Distinta	I moduli di cessione, anche non cartaceo, utilizzati per notificare al Debitore la cessione delle singole fatture.
DSO	Indica la durata media del credito calcolata dalla data di emissione della fattura/certificazione sino alla data di presunto incasso del credito, espressa in numero di giorni, come concordata tra il Fornitore e il Factor sulla base dell'esperienza di incasso acquisita con il Debitore.
Euribor	Tasso d'interesse, per depositi interbancari in euro, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation e pubblicato sui maggiori quotidiani economici.
Fornitore/Cedente/Cliente	Il cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Frazione d'anno o di mese	Periodo inferiore all'anno. Porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal Cedente alla Società di Factoring in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Società di Factoring.
Limite	Importo massimo dei crediti cedibili per il quale il Factor è disposto a gestire il credito.
Liquidazione degli interessi	Periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili.
Notifica	Comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, compresa la CIM, a fronte della quale il Debitore è tenuto ad effettuare i pagamenti a favore del Factor.
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento eventualmente operato dalla Società di Factoring al Cedente, per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Cedente ed a discrezione della Società di Factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla Società di Factoring al Cedente, del corrispettivo della cessione di credito, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti o in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore alla data pattuita con il Cliente cedente medesimo.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario dal quale dipende la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato. Nell'ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato, l'indice sarà sostituito secondo quanto riportato nel Piano di Sostituzione, pubblicato sul sito internet del Factor, adottato ai sensi degli artt. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e 118-bis del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB).
Plafond	Importo massimo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire la solvenza del debitore, fatto salvo le limitazioni previste contrattualmente.
Presentazione	Il processo o l'atto con cui il Cedente mette a disposizione al Factor le distinte di cessione.
RAC	Modulo di richiesta approvazione credito in cui il Cedente richiede al Factor il Plafond prosoluto sui debitori oggetto di cessione e definisce i criteri di approvabilità e che successivamente il Factor invia al Cedente per eventuale accettazione a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica certificata.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor (Pro Soluto)	Assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione delle condizioni e del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.
Società di Factoring (o Factor)	Clessidra Factoring S.p.A., indica anche il Factor domestic o estero e/o il Factor o la Banca corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi o per le proprie esigenze.
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Stress Time	Indica la maggiorazione, al DSO, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti oggetto di cessione.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto - non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Tasso Soglia). Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli Interessi.

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO hanno natura meramente informativa, non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e si intendono valide sino a nuovo avviso.